

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

n° __ del __/sportello/progetto

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. - di seguito denominato "soggetto promotore",
con sede in Via Marco Aurelio n°8 - 20127 Milano (Mi),
codice fiscale 08890720967
rappresentato dal sig.
Marco BOTTARO - Procuratore Speciale Legale Rappresentante C.F. BTT MRC 71E25 M052 Q
nato a Vimercate (Mi) il 25/05/1971;
in qualità di

X ente accreditato regionale ai servizi al lavoro di cui alla l.r. 22/2006;
autorizzato regionale ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006 o autorizzato regionale speciale, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;
autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276;

E

[inserire denominazione azienda ospitante] - di seguito denominato "soggetto ospitante",
con sede legale in [inserire indirizzo completo],
codice fiscale
rappresentato/a dal/la sig./sig.ra
[inserire nominativo e dati del soggetto avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione]
nato a
il

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

- promossi da uno dei soggetti indicati al punto "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini extracurricolari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";

- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini”;
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

PRESO ATTO CHE

[eliminare questo il passaggio se non pertinente]¹

in data [inserire data sottoscrizione] tra [inserire le denominazioni dei soggetto sottoscrittori] è

stata stipulata una convenzione-quadro [indicare settoriale o territoriale] quale strumento a sostegno della semplificazione e della governance dei tirocini, con la quale sono stati definiti i seguenti ulteriori elementi qualificanti:

[inserire elemento della convenzione-quadro che viene ripreso nella presente convenzione]

[inserire elemento della convenzione-quadro che viene ripreso nella presente convenzione]

[inserire elemento della convenzione-quadro che viene ripreso nella presente convenzione]

[inserire elemento della convenzione-quadro che viene ripreso nella presente convenzione]

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere [in alternativa: “presso la sua sede operativa di - inserire indirizzo completo” oppure: “presso le sue seguenti sedi operative - inserire indirizzi completi], il/la sig./sig.ra [inserire nominativo del/la tirocinante], in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a “tirocinante” per lo svolgimento di un [lasciare nel testo la sola tipologia di tirocinio che sarà svolto:

Tirocinio formativo e di orientamento;

Tirocinio di “inserimento/reinserimento al lavoro”;

Tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;

Tirocinio estivo di orientamento;

¹ Come indicato negli indirizzi regionali le convenzioni quadro **non sono più previste** come tipologia specifica, se sottoscritte tra le PPSS, devono essere solo citate nella convenzione.

volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.

2. Il tirocinio ha la durata di *[inserire durata in mesi o giorni]*, e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Il Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento

e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:

- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che

[lasciare nel testo la sola alternativa adottata]

a) viene corrisposta un'indennità di € [indicare l'importo²] mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.

b) viene corrisposta un'indennità di € [indicare l'importo³] mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa.

c) viene corrisposta un'indennità di € [indicare l'importo⁴] mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto l'attività di tirocinio non implica un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

d) vengono rimborsate le seguenti spese di partecipazione [se previsti questi rimborsi indicare la/le tipologie di spese e gli eventuali massimali]

e) [nel caso di tirocini per disabili o svantaggiati e tirocini estivi di orientamento indicare le determinazioni in merito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 Disciplina specifica degli Indirizzi regionali].

3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

²Importo minimo € 400 o € 300 se il soggetto ospitante è una Pubblica Amministrazione

³Importo minimo € 300

⁴Importo minimo € 300

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal **Soggetto Ospitante**
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da **Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S.**

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie⁵ è assolta dal

[lasciare nel testo la sola alternativa adottata]

soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati),

soggetto promotore (a questo delegato dal soggetto ospitante con la presente Convenzione);

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico di *[indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo];*
 - formazione specifica: erogazione a carico di *[indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo];*
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico di *[soggetto ospitante];*
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 *[indicare il soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale].*

⁵ Cfr. DGR n. 825 del 25.10.13 - par.3.5 - "I tirocini di cui ai presenti indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

ARTICOLO 7
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:

- nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
- qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- *[indicare eventuali altri gravi motivi concordemente individuati dalle parti].*

3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante verbalmente e avrà effetto immediato.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

[città], [data]

Il soggetto promotore	Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S.	_____
Il soggetto ospitante	[inserire denominazione]	_____

Per presa visione:

Il tirocinante	[inserire nome cognome]	_____
----------------	----------------------------	-------